

ORIENTAMENTO LOCALE

## Corte appello Bari sez. III, 17/01/2019, n. 108

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Responsabilita extracontrattuale**

Oggetto: **Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)**

SENT. N°

REPUBBLICA

ITALIANA

Cron. N°

IN

NOME

DEL

POPOLO

ITALIANO

Rep. N°

La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile  
composta dai seguenti Magistrati:

1) dott. Mi. Ancona

Presidente

2) dott.Luciano

Guaglione

Consigliere

3) dott.Emma

Manziona

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA N°

nella causa civile in grado di appello iscritta nel  
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili,  
sotto il numero d'ordine 1107 dell'anno 2015

T R A

Ba. Ro., nato a Bari il 1992 , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Campanozzi, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Ba. presso il suo studio ( Via (omissis) ) ;

APPELLANTE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo 97;

APPELLATO

Conclusioni: All'udienza collegiale del 26.09.2018, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nel verbale della stessa udienza, da intendersi qui per richiamate e trascritte.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 865/2015, pubblicata in data 10.02.2015 (dep.il 26.02.2015), il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. avv.to Maddalena Di Bari, rigettava la domanda - proposta dai genitori di Ba. Ro. (all'epoca minorenni) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (rimasto contumace) – avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore, il quale, mentre frequentava la II classe della scuola media Statale 'Lu. Lo. ' con sede in Ba., il giorno 6.02.2006, alle ore 10.40 circa, durante la ricreazione, nell'atto di schivare l'impatto con i compagni intenti a lanciare palline di carta, urtava con l'arcata dentaria superiore al margine di un banco riportando un trauma contusivo alla regione mascellare, con rottura dell'incisivo superiore destro .

Il Tribunale poneva a carico dell'attore anche le spese di c.t.u. Avverso detta sentenza, Ba. Ro. ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 3.07.2015, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma della gravata decisione- l'accoglimento della domanda risarcitoria come proposta in primo grado, con condanna del Ministero convenuto, in persona del ministro p.t., al pagamento in proprio favore della somma di €35.559,64, a titolo di danno patrimoniale, biologico e morale oltre interessi dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Si è costituito nel presente grado di giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata;, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che il Giudice di primo grado è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che la stessa, prospettando un danno da autolesione subito da un allievo durante l'orario scolastico, doveva essere inquadrata nell'ambito dell'art. 1218 c.c. e tuttavia essa non era meritevole di accoglimento in quanto il sinistro era avvenuto esclusivamente in ragione del comportamento imprevedibile e non prevenibile dell'alunno che, durante l'ora di ricreazione, aveva urtato il mento al banco, a causa della sua condotta anomala nella concitazione del gioco. 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe palesemente errato nella ricostruzione della dinamica dei fatti, disattendendo le risultanze istruttorie dalla quali emergeva che il Ba., - fermo al proprio posto e tutt'altro che coinvolto nell'azione di gioco - per schivare l'impatto con altri compagni intenti a lanciarsi palline di carta, si chinava ed urtava contro il banco.

Tale versione dei fatti, prospettata nell'atto citazione avrebbe trovato piena conferma nelle deposizioni dei testi Ug. Ca. ( dirigente scolastico) e Ci. Fr. Pa. (compagno di classe del Ba.).

2.

Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare l'inosservanza degli obblighi di vigilanza da parte

dell'insegnante, la quale avrebbe inopinatamente tollerato che gli alunni, durante la ricreazione, in propria presenza, giocassero vivacemente lanciandosi tra loro palline di carta ed altri piccoli oggetti.

Tale condotta indisciplinata degli alunni sarebbe stata tutt'altro che improvvisa e repentina, sì da impedire un adeguato intervento da parte del docente. Essa dimostrerebbe, piuttosto, l'assenza di un controllo da parte del docente sia preventivo (diretto ad evitare il formarsi del caos in classe) sia successivo (idoneo ad impedire il protrarsi della situazione di indisciplinazione). 3. Con il terzo motivo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe trascurato la prevedibilità dell'evento dannoso e l'assenza di prova liberatoria.

La situazione di indisciplinazione creatasi nell'aula scolastica pur non essendo causa in senso proprio dell'evento lesivo, avrebbe determinato quanto meno la cornice ambientale, il presupposto per il verificarsi dell'evento lesivo.

Il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che mentre gli attori, ai quali è subentrato l'odierno appellante, avevano adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante dimostrando che il danno si era verificato durante l'orario scolastico, il Ministero non aveva affatto fornito la prova liberatoria del caso fortuito. I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e sono fondati per quanto di ragione.

La domanda di risarcimento del danno patito dal minore durante l'orario scolastico, trova fondamento, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. Va, infatti, considerato che, quanto all'istituto scolastico, l'instaurazione del vincolo negoziale – per effetto della domanda di iscrizione e conseguente ammissione dell'allievo implica l'obbligo dell'istituto di vigilare anche sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso e, quanto al precettore, lo specifico obbligo di protezione e sorveglianza discende dal 'contatto sociale', assimilabile al rapporto contrattuale (Cassazione civile sez. III, 22/09/2015, n. 18615).

In dette controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione, l'attore è tenuto esclusivamente a provare che il danno si è verificato nel corso

dello svolgimento del rapporto, mentre è onere del Ministero convenuto dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa a sè non imputabile.

Per vincere la presunzione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in caso di autolesione, l'amministrazione dovrà dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità dell'evento (cfr. Cass. civ. 2003/2657; 2001/5668).

Nella fattispecie, il teste Ca. Ug. Gi. (dirigente scolastico della scuola media statale (omissis) ) ha confermato integralmente la versione dei fatti prospettata nella citazione, ossia che, il giorno dell'infortunio, durante la ricreazione, alla presenza di un'insegnante supplente, mentre alcuni alunni giocavano vivacemente lanciandosi palline di carta, quaderni ed altri piccoli oggetti, il Ba. per schivare l'impatto con i compagni (e con gli oggetti da questi lanciati) si chinava urtando l'arcata dentaria superiore al margine del banco (circostanza appresa dal teste dalla stessa insegnante, dagli alunni e dallo stesso Ba.). Pur trattandosi di testimonianza de relato, non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, in considerazione della funzione rivestita dallo stesso e dai riscontri dallo stesso eseguiti.

Il teste Ci. Fr. Pa., compagno del Ba., invece non ha fornito un contributo utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, ricordando solo che, mentre era in classe, il Ba. disse che si era rotto un dente.

La istruttoria ha, senza dubbio, evidenziato che gli attori hanno assolto l'onere probatorio sugli stessi gravante ex art. 1218 c.c., avendo essi dimostrato che l'evento dannoso si è verificato mentre l'alunno era in classe ed era affidato all'istituzione scolastica. Sebbene l'evento in sé, in base alla stessa prospettazione attorea, si sia verificato repentinamente, esso non può per ciò stesso ritenersi imprevedibile, né può ragionevolmente affermarsi che l'amministrazione abbia dimostrato di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, attraverso l'adozione in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo per gli alunni. Va, infatti, considerato che, quanto al contesto di gioco teatro dell'evento lesivo, non risulta affatto dimostrata la condotta anomala del Ba., il quale era

estraneo all'azione di gioco e si è limitato a tentare di schivare l'impatto con altri compagni intenti a lanciarsi palline di carta.

Tale situazione caotica all'interno della classe, sia pure durante la ricreazione, avrebbe potuto essere evitata o quanto meno ridimensionata dall'insegnante presente, mediante l'adozione da parte di quest'ultima in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare il crearsi di una situazione di pericolo, in quanto la verifica sia pure accidentale dell'evento lascia supporre una certa concitazione da parte degli alunni coinvolti nell'azione di gioco al di fuori di ogni controllo o disciplina da parte dell'insegnante.

Non può, quindi, ipotizzarsi che quest'ultima abbia esercitato una corretta vigilanza, apparendo piuttosto logico supporre che, ove ella avesse esercitato una maggior controllo sugli alunni che agivano in modo indisciplinato, l'evento dannoso avrebbe potuto non verificarsi.

Conseguentemente, anche ammettendo che l'insegnante non abbia potuto, per la repentinità dell'evento, impedirne la sua verifica, non risulta dimostrato da parte dell'amministrazione convenuta che la insegnante medesima, sia pure nell'ambito della vigilanza 'attenuata' da esercitarsi nei confronti di alunni di II media, abbia adottato tutte le misure organizzative idonee ad evitare il crearsi della situazione di indisciplinazione, né che abbia quanto meno tentato di spiegare un intervento correttivo idoneo ad evitare che il gioco divenisse pericoloso e foriero di danni per gli alunni medesimi. Va, quindi, affermata la responsabilità del Ministero convenuto per l'evento dannoso che ha colpito il minore. Sotto il profilo del quantum debeatur, decisiva appare la consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa Ch. Ma., la quale ultima ha accertato che:

1) a seguito dell'incidente scolastico, il Ba. riportò la frattura coronale dell'incisivo centrale superiore destro di classe c1 cioè la frattura di più di un terzo della corona riguardante smalto e dentina con coinvolgimento della polpa; il danno pulpare sintomatico (dolore e riduzione funzionale) ha poi reso necessaria una terapia canalare (devitalizzazione eseguita il 29.04.2006);

2) tale evento traumatico ha determinato una invalidità temporanea totale di giorni 15 e parziale al 20% di 180 giorni ed un danno permanente nella misura

dell'1,25%, suscettibile di miglioramento mediante protesi (perno endocanalare e corona in ceramica) con un danno residuo del 1%;;

3) la congruità dell'attuale preventivo di spesa dell'importo di €.1500,00, comprendente terapia canalare, perno in fibre di vetro, restauro in resina composta ma nella suddetta somma deve ritenersi compreso il costo della capsula in ceramica integrale (pari a €.1000,00, non ancora applicata al tempo della c.t.u.);

4) la necessità della protesi definitiva da inserirsi non prima del compimento del diciottesimo anno di età (a sviluppo dento-alveolare completato) e la prevedibilità del rimborso nella misura massima di quattro rinnovi protesici nella vita.

Sulla scorta di tali condivisibili valutazioni tecniche, avverso cui le parti non hanno mosso alcun rilievo specifico, ritiene questa Corte che i postumi permanenti possano essere riconosciuti come tali solo nella misura in cui si sono stabilizzati e quindi in quella pari all'1% e non dell'1,25% (considerata, quest'ultima, dallo stesso c.t.u. suscettibile di miglioramento con l'applicazione della protesi in ceramica al compimento del diciottesimo anno di età).

Inoltre, nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di allegazioni di circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (cfr.Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n. 11754).

Ritiene, quindi, la Corte che nessuna ulteriore maggiorazione del danno possa essere riconosciuta all'appellante a titolo di pretium doloris, tenuto conto del cd. punto pesante indicato nelle tabelle milanesi (comprensivo di ogni pregiudizio subito, anche morale), dei lievi e trascurabili postumi accertati, della breve durata della malattia e del totale difetto di allegazione circa la

eventuale sofferenza soggettiva patita. Seguendo, quindi, i suddetti parametri, se si considera che il danneggiato, al momento del sinistro, aveva quattordici anni, il danno non patrimoniale, calcolato sulla base di valori monetari attuali, sarà pari a €.6.380,00 di cui €. 1470,00 per invalidità temporanea totale, €3.528,00 per invalidità temporanea al 20 %, €1.382,00 per il pregiudizio da invalidità permanente. Va, inoltre, riconosciuto il danno patrimoniale presente e futuro ritenuto congruo dal c.t.u. (sulla base di una stima non oggetto di specifica censura ad opera delle parti e ritenuta adeguata da questa Corte) nella misura di euro 1500,00 (comprendente terapia canalare, perno in fibre di vetro, restauro in resina composta nonché il costo della prima capsula in ceramica integrale, pari a €1.000,00) ed euro 4000,00 per i quattro rinnovi protesici previsti nella vita del danneggiato. Detta somma pari a complessivi €5.500,00 (riconosciuta a titolo di danno patrimoniale), inerendo a debito di valore, deve essere rivalutata dall'epoca della c.t.u. (luglio 2010) all'attualità ed ammonta a complessivi attuali € 7.359,00.

In applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - in quanto debito di valore - competono al danneggiato anche gli interessi legali, con decorrenza dalla domanda giudiziale (o da altro atto idoneo di costituzione in mora) non già dalla data dell'evento dannoso, come avviene per l'illecito extracontrattuale (cfr. Cass. civ. n. 19604/2016).

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il Ministero convenuto, va condannato, al pagamento in favore di Ba. Ro. della somma complessiva di €13.739,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'atto di messa in mora del 30.10.2006, da questa data sino al soddisfo.

A seguito della liquidazione, il debito si trasforma in debito di valuta, sicchè sono dovuti gli ulteriori interessi legali sulla somma innanzi liquidata, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, l'appellato Ministero va altresì condannato a rimborsare all'appellante, le spese e competenze del doppio grado, liquidate nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n. 55 - in base all'entità effettiva della somma riconosciuta e dell'attività difensiva svolta.

Le spese di c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto nel giudizio di primo grado, devono essere integralmente poste a carico del ministero appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Ba. Ro., con atto di citazione notificato in data 3.07.2015 avverso la sentenza n. 865/2015, pubblicata in data 10.02.2015 (dep.il 26.02.2015), emessa al Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro pro tempore, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1°) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Ministero convenuto, al pagamento in favore di Ba. Ro. della somma complessiva di €.13.739,00, oltre agli interessi legali calcolati con la modalità e decorrenza stabilita in parte motiva;

2°) condanna il Ministero appellato, a rimborsare a le spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 3800,00 per compensi professionali ed €.354,20 per esborsi relativi al giudizio di primo grado; €.3777,00 per compensi professionali ed €.804,00 per esborsi relativi al presente grado di giudizio, oltre accessori iva, c.p.a. e rimborso forfettario del 15% delle spese generali; pone definitivamente le spese di c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto nel giudizio di primo grado, a carico del ministero appellato.

Così decisa in Ba., nella camera di consiglio dell'III Sezione Civile della Corte, addì 9.01.2019

Il consigliere Relatore Dott.ssa Emma Manzionna

Il Presidente Dr. Michele Ancona

